



EUROACUSTICI

Regolamento dell'Educazione Continua degli specialisti in Acustica E.C.A.

Premessa

La professionalità di uno Specialista in Acustica può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

- a) Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- b) Il possesso di conoscenze tecniche od operative (il fare);
- c) Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).

Il rapido e continuo sviluppo dell'Acustica ed, in generale, delle conoscenze scientifiche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo specialista acustico mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".

Naturalmente, ogni specialista acustico provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale.

L'E.C.A. (Educazione Continua in Acustica) è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo tecnico o altro professionista acustico possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi, ai fini della tutela della propria professionalità; l'E.C.A. , inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di qualificazione professionale.

Partecipare ai programmi di E.C.A. non solo è un dovere degli operatori dell'Acustica, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto delle aziende e dei cittadini, che giustamente richiedono tecnici specialisti in acustica, aggiornati e competenti.

Art. 1.

Soggetti interessati

Gli iscritti all'associazione che esercitano la libera professione qualificati come **specialisti in acustica**, hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute dall'associazione ed in aderenza con i principi universali, etici e morali, richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

Gli acustici che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative, di seguito regolamentate, potranno mantenere la qualifica di **specialista in acustica**.

Art. 2.

Contenuto della formazione continua

L'educazione e la formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione dell'acustico.

Gli eventi formativi hanno quale oggetto le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale in acustica e vibrazioni ed in particolare le conoscenze tecnico-scientifiche e giuridiche.

L'educazione e la formazione continua deve avere altresì ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Sono compresi elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale e di giustizia anche alternativa (conciliazione ed arbitrato) ed altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali le applicazioni informatiche, mediche, ergonomiche e la comunicazione.

Art. 3.

Attività che costituiscono educazione e formazione continua in acustica con quantificazione dei crediti

Costituiscono attività di educazione e formazione continua professionale:

- 1) la partecipazione a corsi di formazione continua, master e/o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento;
- 2) la partecipazione ad eventi già accreditati E.C.A. od a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici di durata non inferiore a tre ore, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore, con allegato copia del programma in cui è specificata la durata dell'evento.

L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali:

- 1) la docenza in corsi di formazione continua, nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
- 2) l'attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
- 3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all'art. 2;
- 4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle discipline di cui all'art. 2;
- 5) la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne purché inerenti alle discipline di cui all'art. 2, comprovata da idonea documentazione;
- 6) il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamenti), nelle discipline di cui all'art. 2, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle università statali o riconosciute;
- 7) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento

- degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 2, risultante da apposita attestazione; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, UNI, EN, ISO, ecc.); la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione continua;
- 8) l'attività professionale di particolare rilevanza;
 - 9) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che ottengono crediti CFU (Crediti Formativi Universitari);
 - 10) la formazione continua svolta a favore di praticanti o tirocinanti nell'ambito della propria attività professionale;
 - 11) la formazione svolta a favore di stagisti (durata minima stage 150 h).

La quantificazione indicativa dei crediti è riportata nello schema di «Attività di educazione, formazione continua ed attribuzione dei crediti formativi E.C.A.», art. 8.

Art. 4.

Adempimenti per l'educazione e la formazione continua professionale

I Crediti formativi E.C.A. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni **specialista in acustica** ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.

Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'associazione con la qualifica di specialista in acustica ha l'obbligo di conseguire nel primo quinquennio almeno cento Crediti (100 CF), suddivisi equamente in almeno tre aree tematiche, di cui all'art. 7, per evitare percorsi formativi monotematici e/o sbilanciati, al fine di adempiere al dovere di educazione e formazione continua professionale, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze, secondo la seguente progressione minima:

- (10 CF) dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;
- (20 CF) venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare e nei successivi come dalle norme di attuazione;
- con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno.

Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le specializzazioni (divisioni specialistiche). Uno stesso evento formativo, diretto a più specializzazioni, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna divisione interessata.

Il "valore" dei Crediti formativi E.C.A. non è un elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione riportata, ma esso indicherà invece **esclusivamente la rilevanza professionale** (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma di E.C.A., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.

A questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico - formative, l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle

attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato negli articoli seguenti.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di aggiornare il numero complessivo di crediti formativi minimo richiesto per il mantenimento della qualifica di SPECIALISTA Acustico ogni quinquennio successivo al giorno di iscrizione all'associazione EuroAcustici.

I Crediti formativi E.C.A. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni **evento formativo**, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.A. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti.

Art. 5.

Controllo dello svolgimento della educazione e formazione continua

Ogni iscritto con la qualifica di specialista in acustica che avrà raggiunto i crediti formativi di obiettivo, invierà all'associazione una domanda di attestazione ECA nella quale sono cronologicamente elencate le diverse attività alle quali ha partecipato ed i relativi crediti acquisiti o da valutare nel corso dell'anno solare, il tutto come specificato all'art. 3, completo di copia di ogni singolo attestato controfirmato sul retro dall'iscritto.

Quanto sopra vale anche per chi presenta la domanda di iscrizione alla sezione specialisti in acustica, i quali dovranno presentare contestualmente anche la domanda di attestazione dei crediti formativi conseguiti.

I crediti possono essere pre assegnati ad eventi di soggetti organizzatori ai sensi dell'art. 10 ed integrati e/o valutati sulla base della documentazione presentata all'associazione EuroAcustici.

La richiesta della attestazione presentata all'associazione sarà convalidata, su insindacabile giudizio dell'EuroAcustici, previa verifica, entro sessanta giorni; nel caso di rilievi da parte dell'associazione, notificati al richiedente con la richiesta di visionare gli attestati originali, il termine slitterà e decorrerà a partire dalla data di deposito della regolarizzazione.

In caso di mancata ricezione entro 60 gg dalla richiesta dei suddetti attestati, detti documenti verranno considerati nulli.

Gli originali degli attestati una volta verificati saranno restituiti.

La vigilanza sull'applicazione del regolamento di formazione continua è affidata alla stessa associazione EuroAcustici.

Il rilascio dell'attestazione del percorso di educazione e formazione continua è sospeso nel caso in cui l'acustico sia incorso in provvedimenti disciplinari od in caso di morosità.

Art. 6.

Sanzioni

L'acustico con la qualifica di **specialista in acustica** che non ottemperi all'assolvimento della formazione continua, **perderà automaticamente detta qualifica** e se successivamente vorrà riottenerla dovrà ripercorrere tutto l'iter procedurale per le nuove iscrizioni.

Art. 7.

Aree tematiche dell'educazione e formazione continua in acustica

1) Discipline inerenti all'oggetto della professione dell'acustico (acustica e vibrazioni).

- 2) Normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale).
- 3) Applicazioni informatiche.
- 4) Tecnologie e materiali innovativi.
- 5) Organizzazione.
- 6) Qualità, sicurezza, salute, ambiente, ergonomia.
- 7) Comunicazione.
- 8) Elementi di diritto amministrativo, civile e penale nonché della rispettiva giurisprudenza, per i profili rilevanti ai fini della qualifica di specialista in acustica.
- 9) Ordinamento professionale dello specialista in acustica.
- 10) Altre tematiche comunque funzionali all'esercizio della professione.

Ogni area di intervento può spaziare in argomenti di interesse generale o di una specifica area tematica.

Il contenuto di ogni intervento formativo che si riterrà opportuno proporre farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indicazioni e perfezionamenti.

Le indicazioni più significative saranno prodotte dalle singole commissioni specialistiche, ma nessuna preclusione sarà fatta a proposte che giungano dai diversi livelli della categoria.

Art. 8.

Attività di educazione e formazione continua con attribuzione dei crediti formativi E.C.A.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUIBILI in ciascun anno
Partecipazione a corsi di formazione continua/aggiornamento, master e/o seminari	1 CF per ogni ora di formazione continua fino ad un massimo di 20 crediti
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici	3 CF per ogni 3 ore di partecipazione all'evento
Docenza in corsi di formazione continua	2 CF per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 CF per ogni evento
Relazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	Fino a 10 CF per ciascun libro o pubblicazione, con definizione dei crediti da parte dell'associazione
Risposta a quesiti tecnici per gli organismi della categoria o per organizzazioni esterne	1 CF ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione
Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute	7 CF per ciascun esame superato da apposita dichiarazione
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero	2 CF per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione
Attività professionale di particolare rilevanza	Da valutare di volta in volta da parte dell'associazione
Partecipazione a corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31 che ottengono CFU	Il doppio dei crediti CFU ottenuti

Formazione continua svolta a favore di praticanti o tirocinanti nell'ambito della propria attività professionale	10 CF per ogni praticante o tirocinante che affianca il professionista per un periodo non inferiore a 6 mesi
Formazione continua svolta a favore di stagisti in qualità di tutor formatori o di correlatori al lavoro di tesi	10 CF per ogni stagista con un minimo di 150 ore di stage
Eventi formativi accreditati (art. 10)	CF accreditati all'evento formativo

Art. 9.

Disciplina di gestione della formazione continua

I soggetti organizzatori, dovranno garantire la regolarità della gestione in qualità della formazione continua, che può essere riassunta in:

- 1) definizione delle esigenze di formazione continua;
- 2) progettazione e pianificazione della formazione continua;
- 3) erogazione della formazione continua;
- 4) valutazione dei risultati della formazione continua utilizzando tutti gli strumenti cartacei o informatici, che documentino:
 - il soggetto formatore;
 - il titolo dell'evento formativo;
 - la durata in ore;
 - il periodo di svolgimento;
 - i patrocini acquisiti;
 - la presenza e la frequenza dei partecipanti;
 - l'attestazione dei relatori e ogni altra informazione continua utile a determinare la qualità dell'evento formativo.

Art. 10.

Accreditamento di eventi

L'associazione Euroacustici, su richiesta del soggetto organizzatore, può accreditare un evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, per farlo rientrare nel programma dell'E.C.A.

A questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative, l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia di valutazione stabilita dall'associazione EuroAcustici.

La Commissione EuroAcustici, per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra specialisti o persone riconosciute esperte del settore che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via telematica, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo avrà superato il valore

minimo, allora l'evento, previo pagamento del contributo dovuto come da delibera del CD, sarà accreditato ai fini della E.C.A..

L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.A., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento.

E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.A. assegnati dalla Commissione e rilasciare agli stessi un attestato apposito; l'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Associazione EuroAcustici secondo le istruzioni che indicherà la Commissione per la formazione continua in acustica.

Art. 11. Contributo

In relazione alle disposizioni del presente regolamento di E.C.A. il Consiglio Direttivo dell'associazione Euroacustici dovrà fissare un contributo spese dovuto per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse od organizzate dai soggetti pubblici e privati e da enti scientifici o tecnici od aziendali; nonche per la valutazione e l'attestazione dei Crediti di Formazione ECA di ogni richiedente.

Tali contributi sono destinati esclusivamente all'Associazione.

Art. 12. Norme di attuazione

In relazione alle disposizioni del presente regolamento di E.C.A. l'associazione Euroacustici emana norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua professionale o con modifiche al regolamento di attuazione e/o con delibere del CD.

Roma, 28 marzo 2006